



COMUNE DI PIANIGA

(Città Metropolitana di Venezia)

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460
Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it



P.I.01654230273
C.F. 90000660275

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 01/10/2020, esecutiva)

ENTRATO IN VIGORE IL 05 NOVEMBRE 2020

Indice:

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 3 – Presupposto per l’attribuzione dell’incentivo

ARTICOLO 4 - Determinazione del fondo

ARTICOLO 5 – Beneficiari

ARTICOLO 6 - Ripartizione del fondo

ARTICOLO 7 – Stazione Unica Appaltante

ARTICOLO 8 - Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

ARTICOLO 9 - Tempistica di realizzazione e penalità

ARTICOLO 10 - Liquidazione

ARTICOLO 11 - Particolari modalità di realizzazione delle opere

ARTICOLO 12 - Rinvio

ARTICOLO 13 – Norme Finali, Entrata in vigore, Disciplina Transitoria

ART 1

Oggetto

Il presente regolamento, in attuazione del comma 3 dell'articolo 113 del D.Lgs 50/2016, definisce le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche, intendendo le stesse come specifiche professionalità ed assunzione di compiti funzionali al puntuale affidamento ed esecuzione degli appalti regolati dal citato D.Lgs 50/2016.

ART.2

Ambito di applicazione

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è costituito in correlazione ad appalti di opere o lavori pubblici, di servizi e di forniture rientranti nelle categorie di seguito specificate:

- opere o lavori pubblici per i quali viene redatto uno specifico progetto con le caratteristiche di cui all'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
- servizi e forniture per i quali viene redatto uno specifico capitolato d'appalto;

Sono **esclusi** dall'ambito di applicazione:

- le opere o lavori, manutenzioni ordinarie e straordinarie, forniture e servizi con importo a base di gara (al netto dell'IVA, delle somme a disposizione, degli imprevisti e delle altre spese tecniche) inferiore a 40.000 euro.

ART. 3

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Presupposto per la destinazione del fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento del programma annuale dei lavori pubblici e programma biennale di servizi e forniture.

Per i lavori fino a Euro 100.000 è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del codice dei contratti.

ART.4

Determinazione del fondo

Il fondo di cui sopra sarà pari ad un massimo del due per cento (2%) dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara.

L'ottanta per cento delle risorse del fondo è ripartito tra i dipendenti dell'Ente e la SUA, in base alle percentuali fissate con il presente regolamento

Il restante venti per cento delle risorse di detto fondo è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, ovvero per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Detta percentuale massima del due per cento è modulata come segue, in funzione dell'importo del lavoro, opera, fornitura di beni o servizi posto a base di gara:

• LAVORI/OPERE

1. importo fino a 1.000.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione del 2% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre un 1.000.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l' 1% della parte eccedente un 1.000.000,00 Euro;

• SERVIZI/FORNITURE

1. importo fino a 200.000,00 Euro: il fondo è costituito in ragione dell' 2% dell'importo posto a base di gara;
2. importo oltre i 200.000,00 Euro: il fondo è costituito dalla somma tra l'importo di cui al precedente punto 1 e l' 1% della parte eccedente i 200.000,00 Euro.

L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.

Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Il Fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma 1, lett. k), del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'1/04/1999, dall'articolo 31, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 22/01/2004 e dal CCNL 21/05/2018 art. 67, comma 5, lett. c);

Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016, l'importo del fondo gravante sulla singola prestazione viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

ART.5 **Beneficiari**

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito sulla base delle modalità e dei criteri previsti nello stesso tra i dipendenti di questa Amministrazione formalmente incaricati ed investiti delle attività incentivate dal comma 3 del citato articolo 113 del D.Lgs 50/2016.

Nello specifico, beneficiano di quanto sopra:

1. *Responsabile Unico del Procedimento (R.UP.).*

E' il Responsabile o il dipendente nominato ai sensi della vigente normativa dell'area cui è attribuita la competenza della singola procedura di appalto.

E' responsabile per le fasi:

- della programmazione;
- della progettazione;
- dell'affidamento;
- dell'esecuzione.

2. *Struttura tecnica a supporto del R.UP.*

E' il personale destinato a supportare il R.U.P. in quanto dotato di idonea professionalità necessaria a coadiuvarlo nello svolgimento dei compiti assegnatigli dalla vigente normativa.

3. *Responsabili della predisposizione e controllo della procedura di gara.*

Sono il Responsabile ed il dipendente dell'Area che bandisce la gara cui è demandata la gestione della procedura di affidamento.

4. *Responsabile unità tecnica di verifica del progetto.*

Dipendente tecnico responsabile della verifica dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del citato D.Lgs 50/2016, tenendo fuori la validazione di competenza del RUP per le soglie di pertinenza.

5. *Responsabile dell'esecuzione del contratto/Direttore dell'esecuzione.*

Dipendente individuato in base alla professionalità necessaria, preposto alla verifica della qualità delle prestazioni caratterizzanti l'esecuzione dei contratti di servizi e forniture.

6. *Direttore dei lavori*

Dipendente tecnico, di categoria non inferiore alla "C", dotato di idonea professionalità in relazione ai controlli da effettuare.

7. *Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e di attestati di frequenza necessari in base alla vigente normativa, inquadrato in categoria "C" o superiore.

8. *Collaudatore.*

Dipendente tecnico/amministrativo, munito di idoneo titolo di studio e di adeguata professionalità, inquadrato in categoria "C" o superiore.

9. *Collaudatore statico.*

Dipendente tecnico, munito di idoneo titolo di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

ART.6
Ripartizione del fondo

Il fondo incentivi disciplinato dal presente regolamento è ripartito secondo le percentuali di seguito specificate:

<i>FASI DEL PROCEDIMENTO</i>			
<i>LAVORI/OPERE</i>		<i>SERVIZI/FORNITURE</i>	
<u>Programmazione interventi</u>	3%*	<u>Programma della spesa</u>	3%*
<u>Struttura tecnica</u> al R.U.P. 20% ai collaboratori 10% qualora i collaboratori siano superiori alle 2 unità sarà riconosciuta la seguente percentuale: al R.U.P. 10% ai collaboratori 20%		<u>Struttura tecnica</u> al R.U.P. 20 % ai collaboratori 10% qualora i collaboratori siano superiori alle 2 unità sarà riconosciuta la seguente percentuale: al R.U.P. 10% ai collaboratori 20%	
<u>Verifica dei Progetti</u>	15%*	<u>Verifica dei Progetti</u>	15%*
<u>Affidamento</u> Responsabile gara 15% Collaboratori 10%		<u>Affidamento</u> al Responsabile gara 15% ai Collaboratori 10%	
<u>Esecuzione</u> DDLL – Contabilità 17% Responsabile del Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 5 % Collaudo statico 2% Collaudo/Certificato regolare 3% Esecuzione		<u>Esecuzione</u> al Direttore dell’esecuzione 17 % Verifica di conformità/Regolare Esecuzione 10%	

<i>FASI DEL PROCEDIMENTO AFFIDATE ALLA SUA</i>	
Affidamento	25%*

*percentuale applicata sull' ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo.

Le quote di parti del Fondo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente costituiscono economie.

ART. 7
Stazione Unica Appaltante

In caso di attività svolta dalla Stazione Unica Appaltante per procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto dell'Ente, alla stessa è attribuito un incentivo pari al 25% applicata sull'ottanta per cento (80%) delle risorse del fondo, come di seguito previsto:

OPERE O LAVORI <i>Importo a base di gara</i>	<i>La somma che sarà versata per le funzioni di cui al comma 5 dell'art. 113 è pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 4 dell'art. 2 del regolamento per gli incentivi tecnici della SUA e precisamente:</i>
Da € 40.000 fino a € 1.000.000	1/4 del 2%
<i>Importo a base di gara</i>	<i>La somma che sarà versata per le funzioni di cui al comma 5 dell'art. 113 è pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 4 dell'art. 2 del regolamento per gli incentivi tecnici della SUA e precisamente:</i>
oltre € 1.000.000 fino a € 5.548.000*	1/4 del 1,8%
oltre € 5.548.000 * fino a € 25.000.000	1/4 del 14 %
oltre € 25.000.000	1/4 del 1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 25.000.000

*La soglia di rilevanza comunitaria di € 5.548.000 deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte della Commissione europea.

SERVIZI E FORNITURE <i>Importo a base di gara</i>	<i>La somma che sarà versata per le funzioni di cui al comma 5 dell'art. 113 è pari ad un quarto delle percentuali stabilite dal comma 4 dell'art. 2 del regolamento per gli incentivi tecnici della SUA e precisamente:</i>
da 40.000 fino a € 221.000**	1/4 del 2%
oltre € 221.000** fino a € 1.000.000	1/4 del 1,8 %
oltre € 1.000.000 fino a € 5.000.000	1/4 del 1,4%
oltre € 5.000.000	1/4 del 1,2 % calcolato in ogni caso su importo pari a 5.000.000

**La soglia di rilevanza comunitaria di € 221.000 deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte della Commissione europea.

Per ogni singola gara bandita, nel quale è previsto il supporto tecnico della SUA, il RUP dovrà inserire nel gruppo di lavoro il "Collaboratore SUA" e prevedere nel quadro economico l'importo corrispondente alle percentuali sopra indicate.

La quota assegnata alla Stazione Unica Appaltante è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, le cui fasi sono trasferite, ed è liquidata alla SUA, dopo l'aggiudicazione della gara, da parte del Responsabile del Servizio competente e, comunque, non prima che siano decorsi i termini per eventuali ricorsi amministrativi.

ART.8
Conferimento incarichi ed individuazione del gruppo di lavoro

I Responsabili delle aree coinvolte dalle procedure incentivate e regolamentate dal presente regolamento, individuano, per ciascuna fase di propria competenza, i dipendenti che, per la propria

esperienza e professionalità, meglio garantiscono il puntuale assolvimento delle procedure assegnate. L'individuazione è operata con atto formale contenente:

1. l'individuazione del lavoro, opera, fornitura di beni e servizi;
2. l'importo presunto a base di gara;
3. il cronoprogramma relativo ad ogni funzione attribuita;
4. la determinazione delle aliquote del fondo spettanti.

Il Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento, il Responsabile accerta l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e stabilisce l'attribuzione della quota di fondo spettante, in correlazione alle prestazioni espletate ed alla causa della modifica o della revoca.

Per quanto concerne la nomina del RUP, qualora questa coincida con il responsabile dell'Area interessata dal procedimento di acquisizione, alla stessa provvede il Segretario Generale.

ART.9

Tempistica di realizzazione e penalità

Lo svolgimento delle funzioni incentivate dal presente regolamento dovrà avvenire secondo le priorità e le scadenze indicate dall'Amministrazione nei propri atti di programmazione o con specifici provvedimenti, mentre, per quelle inerenti a prestazioni continuative, in base alle scadenze dei contratti in corso, senza fare ricorso a proroghe delle stesse, salvo oggettive cause non imputabili ad inerzia degli uffici.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente tra i quali le sospensioni di cui all'articolo 107 D.Lgs 50/2016, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 10% per ogni 30 giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 15 giorni, con un massimo del 50%.

In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi corrisposti da altre Amministrazioni.

L'eventuale quota spettante oltre tale limite non sarà erogata e costituirà economia; non è possibile effettuare compensazioni, né ritardare artificialmente una liquidazione per eludere il limite.

ART.10

Liquidazione

Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal Responsabile del Servizio preposto alla struttura competente, nel rispetto delle norme sul conflitto d'interesse, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal Responsabile del Procedimento in cui vengono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.

La liquidazione del fondo avverrà mediante apposito atto redatto dal Responsabile dell'Ufficio Risorse Umane, su proposta del RUP e previa presentazione di quest'ultimo delle schede riferite all'incentivo per prestazioni tecniche, nel seguente modo:

- a) per le fasi propedeutiche all'affidamento e relative all'affidamento medesimo: solo ad avvenuta approvazione delle risultanze di gara (aggiudicazione ex comma 5 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016);
- b) per la fase esecutiva: solo ad avvenuta approvazione degli elaborati finali (certificato di collaudo/di regolare esecuzione o di verifica di conformità).

Nel caso di procedure la cui fase di esecuzione sia superiore all'anno è possibile erogare gli acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate.

È, altresì, possibile riconoscere acconti corrispondenti alle attività già effettuate e formalmente approvate, quando si prevedono sospensioni delle fasi esecutive per un periodo superiore a sei mesi, se le sospensioni non sono dovute a colpa dei dipendenti incaricati.

Nel caso di prestazioni dovute ad interventi non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.

ART.11

Particolari modalità di realizzazione delle opere

Nel caso di *project financing*, di concessioni, dialogo competitivo, accordi quadro, nonché di ogni altra procedura di affidamento diversa da quelle "ordinarie" vengono riconosciute le quote del fondo di cui all'articolo 5, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

ART.12

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs 50/2016 ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

ART.13

Norme finali, entrata in vigore, disciplina transitoria

Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente, pubblicazione che seguirà all'avvenuta esecutività, ai sensi di legge, della delibera di adozione.

Con l'entrata in vigore del Regolamento è da intendersi abrogata l'analoga precedente disciplina dettata con il vecchio Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 (19.04.2016) ma prima del Regolamento, si procederà alla costituzione del Fondo ed alla liquidazione delle somme allo stesso riferite alle condizioni e con le modalità di cui ai precedenti articoli solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico del corrispondente progetto o programma di acquisizioni. La retroattività dei benefici economici recepisce quanto stabilito nell'Accordo Decentrato Integrativo del 07/09/2020. In tal caso la costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all'attività svolta.

È esclusa, in ogni caso, l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a bandi, avvisi od inviti anteriori alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.